

Provincia di Biella

Subingresso in Antico Diritto di derivazione a uso Agricolo dal torrente Cervo mediante la Roggia Marchesa e in concessione d'acqua sotterranea a uso Zootecnico e Civile mediante un pozzo in Comune di Massazza, assentito all'Azienda GARBELLI Franco con D.D. n. 20 del 10.01.2025. PRAT. 647_MASSAZZA6

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 20 del 10.01.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di riconoscere, all'Azienda "GARBELLI Franco" con sede in Tenuta Salengo n. 16 – 13873 MASSAZZA (BI) - (omissis), ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, il subingresso nella titolarità delle seguenti utenze d'acqua pubblica:

(A)- Fascicolo provinciale: 647 – Codice utenza regionale: BI00275 – Antico Diritto di derivazione d'acqua pubblica oggetto del D.P.G.R. 16 giugno 1988 n° 5.326 e ss.mm.ii., rinnovato con D.D. 19 settembre 2008 n. 2.798 per poter continuare a derivare:
 - dal torrente Cervo in Comune di Candelo mediante la Roggia Marchesa e dal rio Ottina in Comune di Massazza rispettivamente litri al secondo massimi 86 e litri al secondo massimi 74, per complessivi litri al secondo massimi 160 d'acqua;
 - dal torrente Cervo in Comune di Candelo mediante la Roggia Marchesa e dal rio Ottina in Comune di Massazza rispettivamente litri al secondo medi 43 e litri al secondo medi 42, per complessivi litri al secondo medi 85 d'acqua;
 - dal torrente Cervo in Comune di Candelo mediante la Roggia Marchesa e dal rio Ottina in Comune di Massazza un volume massimo annuo derivabile rispettivamente di metri cubi

1.356.048 e di metri cubi 1.322.352, per complessivi metri cubi annui 2.678.400 d'acqua, ad uso agricolo (irrigazione di ettari complessivi 100.00.20 di terreni di cui ettari 90.87.30 di terreni ubicati in territorio del Comune di Massazza ed ettari 09.12.20 di terreni ubicati in territorio del Comune di Villanova Biellese, coltivati prevalentemente a riso), con obbligo di restituzione delle colature parte nel rio Ottina in Comune di Massazza e parte nella stessa Roggia Marchesa in Comune di Villanova Biellese.

Per effetto della D.D. n° 2.798/2008, la concessione è stata rinnovata per un periodo di anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dal 1° febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente trentennio di esercizio dell'utenza e verrà pertanto a scadere in data 31 gennaio 2047. L'esercizio della derivazione rimane vincolato al rispetto degli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 1.965 di Rep. sottoscritto il 25 marzo 2008.

- (B)** – Fascicolo provinciale: MASSAZZA6 – Cod. utenza regionale: BI10212 – Concessione preferenziale d'acqua sotterranea, assentita con D.D. 31 dicembre 2012 n° 3.095, per poter continuare a derivare da falda profonda litri al secondo massimi 3 (tre) d'acqua, per un prelievo idrico di 30.000 (trentamila) metri cubi annui, pari ad un prelievo medio di 0,9513 (zerovirgolanovemilacinquecentotredici) l/s medi e continui, tramite un pozzo in Comune di Mottalciata (Foglio di mappa n. 13 - mappale n. 44), ad uso Zootecnico e Civile. Per effetto della D.D. n° 3.095/2012, la concessione è stata assentita per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 31 dicembre 2012, data del provvedimento di assenso e verrà pertanto a scadere il 30 dicembre 2042. L'esercizio della derivazione rimane vincolato al rispetto degli obblighi contenuti nel disciplinare n° 2.367 di Rep. sottoscritto in data 11 luglio 2012 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

(A)-Estratto Disciplinare di concessione n. 1.965 di Rep. del 25 marzo 2008

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario, per quanto di sua spettanza e

competenza, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Ottina in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa (omissis).

(B) -Estratto Disciplinare di concessione n. 2.367 di Rep. del 11 luglio 2012

Art. 7 – CONDIZIONI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni o intrusioni casuali.
- E' fatto obbligo al titolare di provvedere a intervalli di 5 anni a decorrere dal 2017 alla verifica della funzionalità dell'opera tramite videoispezione e prova di portata.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" con sede in Vercelli, ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI